

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 532

del 23/12/2016

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Spese per il mantenimento dei cani nelle strutture di proprietà dell'ATS e/o convenzionate / Proroga convenzione con i Comuni interessati.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la legge 14 agosto 1991 n. 281, art .4, comma 1, che stabilisce che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedano al risanamento dei canili comunali esistenti e costituiscano rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale;

Visto l'art. 107, comma 12 della Legge Regionale n. 33/2009 che ribadisce quanto segue:

"Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono: a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso";

Atteso che con Decreto n. 596 del 12.12.2013 era stata approvata la convenzione per il periodo 2014/2016, riguardante l'addebito degli oneri che i Comuni avrebbero dovuto rimborsare all'ASL per il mantenimento dei cani nelle strutture di proprietà dell'Azienda e/o convenzionate con la medesima;

Considerato che attualmente l'ATS di Brescia – subentrata all'ASL di Brescia ex L.R. n. 23/2015 - svolge, tramite affidamento del servizio a canili rifugio, per conto dei Comuni convenzionati, il mantenimento dei cani vaganti recuperati presso il territorio di rispettiva competenza, trascorso il periodo di osservazione presso il canile sanitario di Brescia;

Atteso, per contro, che la normativa regionale sopra richiamata pone in capo ai Comuni, singoli o associati di predisporre le strutture destinate alla funzione di canile rifugio;

Ritenuto in attesa di concordare con i Comuni attualmente convenzionati, diverse ed autonome modalità di gestione, di prorogare per un periodo di 6 mesi la presente convenzione;

Ritenuto altresì di confermare gli impegni economici ed operativi reciprocamente assunti nel testo della convenzione attualmente in vigore, di cui all'Allegato "A" composto da n. 2 pagine, parte integrante del presente provvedimento, dando mandato al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di sottoscriverla;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dr. Silvestro Abrami, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Responsabile f.f dell'UO Programmazione e Bilancio, Dott.ssa Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di prorogare per le motivazioni espresse in premessa e per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017, la convenzione con i Comuni interessati al mantenimento dei cani nelle strutture di proprietà dell'ATS e/o convenzionate con la medesima;
- b) di confermare gli impegni economici ed operativi reciprocamente assunti nel testo della convenzione attualmente in vigore, di cui all'Allegato "A" composto da n. 2 pagine, parte integrante del presente provvedimento, dando mandato al Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di



- sottoscriverla;
- c) di demandare a cura dell'Assetto proponente l'invio del presente atto ai Sigg. Sindaci dell'ATS di Brescia, al Presidente della Conferenza dei Sindaci e all'Associazione Comuni Bresciani;
 - d) di precisare che i ricavi derivanti dal presente provvedimento trovano registrazione nella Contabilità dell'Agenzia – Bilancio Sanitario al conto Recupero altri costi canili comm" cod. 77.07.780 anno 2017;
 - e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
 - f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

S C H E M A D I C O N V E N Z I O N E
PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NELL'AMBITO DEL
COMUNE DOPO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE,
PER IL PERIODO 01.01.2017 – 30.06.2017

T R A

l'Agencia di Tutela della Salute di Brescia, con Sede legale in Brescia Viale Duca degli Abruzzi n. 15 C.F. 03775430980, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale Dr. Silvestro Abrami, giusta delega conferita con Decreto n. del

E D

il Sindaco del Comune di Sig si stipula la seguente

C O N V E N Z I O N E

ART. 1 -

L'Agencia di Tutela della Salute di Brescia si impegna, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 281/91, dagli artt. 86/87/91 DPR 320/54, dalla Legge Regionale n. 33/2009 e successive modifiche e integrazioni, a garantire presso i Canili Convenzionati il mantenimento dei cani randagi catturati nell'ambito del **Comune di**, dopo il periodo di osservazione, secondo le condizioni riportate nel successivo art. 2.

ART. 2 -

Il Comune si impegna a:

- trasmettere al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, entro il 31 gennaio 2017, il numero di abitanti aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di consentire i conteggi per i relativi addebiti della quota pro abitante. Nel caso di mancata comunicazione, l'ATS provvederà ad effettuare il conteggio sulla scorta della popolazione degli anni precedenti, salvo conguaglio;
- a corrispondere all'ATS di Brescia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, la quota di € 0,25 (IVA 22% esclusa) per abitante residente oltre a € 10,00 quale quota forfettaria per spese amministrative e di gestione nel periodo compreso tra 01.01.2017 – 30.06.2017 quale rimborso delle spese di mantenimento dei cani dopo il periodo di osservazione necessario.

L'ATS di Brescia procederà a trasmettere ai Comuni il conteggio relativo al conguaglio (positivo o negativo) derivante dagli oneri rilevati dal rendiconto delle spese sostenute nel periodo di vigenza della presente convenzione.



ART. 3 –

L'ATS di Brescia provvederà a trasmettere al **Comune di** specifica relazione sulla attività di gestione dei cani accalappiati nell'ambito del territorio dell'ATS.

ART. 4 –

La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2017 al 30.06.2017 e non sarà ulteriormente prorogabile o rinnovabile.

E' fatta comunque salva la possibilità per il Comune di recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, a mezzo pec, di un mese.

Nella lettera di disdetta, da parte del Comune dovrà essere indicato il Canile Rifugio al quale dovranno essere inviati, a spese del Comune stesso, i cani catturati nell'ambito del territorio comunale e i cani che, attraverso la lettura del numero del tatuaggio o del microchip, risultino di proprietà di un cittadino residente nel Comune, non in grado di poterli ritirare (per decesso, reclusione, ricovero ospedaliero, trasferimento ad altro Comune non registrato, ecc.).

ART. 5 –

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme generali e speciali del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì _____

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Il Direttore del Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
Dr. Silvestro Abrami

per il COMUNE di

IL SINDACO
